



FEDERAZIONE
ITALIANA
PALLACANESTRO

REGOLAMENTO SETTORE SQUADRE NAZIONALI

APPROVATO DAL CONSIGLIO FEDERALE DEL 13 MAGGIO 2024 CON DELIBERA N. 322/2024



REGOLAMENTO SETTORE SQUADRE NAZIONALI

Approvato dal Consiglio federale del 13 maggio 2024 con delibera n. 322/2024

TITOLO I COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI

Art.1 - FUNZIONI E SEDE

1. Ai sensi dell'art. 135 del Regolamento Organico, il Settore Squadre Nazionali (SSN) è l'organismo preposto dal Consiglio federale alla programmazione, coordinamento e gestione dell'attività delle Squadre rappresentative nazionali maschili e femminili ed al reclutamento e miglioramento tecnico degli atleti ed atlete di interesse nazionale e di interesse olimpico, in attuazione delle linee direttive fissate dal Presidente federale e dal Consiglio federale e della realizzazione dei singoli programmi dai medesimi deliberati.
2. Nella qualità di delegati del Presidente federale, possono essere preposti alla conduzione del Settore Squadre Nazionali (SSN) un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Femminile ed un componente il Consiglio federale con funzioni di Coordinatore delegato del Settore Maschile, Se ritenuto opportuno, il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, può nominare un Direttore Tecnico del Settore Squadre Nazionali (SSN).
3. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, possono avvalersi della collaborazione di uno o più esperti in relazione a specifici argomenti.
4. Il Direttore Tecnico, o i due coordinatori Delegati se nominati, di cui ai commi che precedono rispondono del proprio operato e dell'operato dell'intero SSN direttamente al Presidente federale e al Consiglio federale.
5. La sede del Settore Squadre Nazionali (SSN) è presso la sede federale.

TITOLO II

CAPO I ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art.2 - COMPOSIZIONE

1. Il Settore Squadre Nazionali (SSN) al suo interno è suddiviso in Settore Squadre Nazionali femminili (SSNF), Squadre Nazionali maschili (SSNM) e Settore Squadre Nazionali 3x3.



2. Operano nel Settore Squadre Nazionali

- Coordinatore delegato del Settore femminile, se nominato;
- Coordinatore delegato del Settore maschile, se nominato;
- Direttore Tecnico, se nominato
- Commissario tecnico Nazionale senior femminile;
- Commissario tecnico Nazionale senior maschile;
- Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili femminili;
- Responsabile tecnico Squadre nazionali giovanili maschili;
- Tecnici federali delle Nazionali giovanili femminili;
- Tecnici federali delle Nazionali giovanili maschili;
- Referenti tecnici territoriali;
- Responsabile tecnico 3x3.

Art.3 - I COORDINATORI DELEGATI

1. I Coordinatori delegati, rispettivamente del Settore maschile e del Settore femminile sono due componenti del Consiglio federale nominati dallo stesso su proposta del Presidente federale. La nomina dei Coordinatori delegati è facoltativa. Il Consiglio federale, su proposta del Presidente federale può nominare quale coordinatore delegato di entrambi i settori un solo Consigliere federale.
2. Essi, se nominati, sovrintendono l'attività del rispettivo Settore maschile e femminile garantendone il regolare funzionamento.
3. Ciascun Coordinatore delegato ha inoltre il compito di:
 - a. programmare e promuovere, d'intesa con gli Organi tecnici, l'attività relativa al proprio Settore di ogni anno sportivo, controllando e verificando la corretta applicazione delle decisioni assunte.
 - b. rimettere le proprie determinazioni al Consiglio federale per l'adozione dei provvedimenti conseguenti;
 - c. relazionare ed informare il Consiglio federale ed il Presidente federale su tutta l'attività del proprio Settore;
 - d. proporre al Presidente federale la nomina e/o la revoca degli Organi tecnici per l'attività del proprio Settore che dovranno essere sottoposti al Consiglio federale per la relativa deliberazione e nomina;
 - e. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca dei componenti dello Staff della nazionale del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - f. proporre al Presidente federale, su proposta del Commissario tecnico della squadra nazionale senior, la nomina e/o la revoca del Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, da sottoporre al Consiglio federale
 - g. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei componenti degli Staff delle nazionali del proprio Settore, da sottoporre al



Consiglio;

- h. proporre al Presidente federale, su proposta del Responsabile tecnico delle squadre nazionali giovanili del rispettivo Settore, la nomina e/o la revoca dei Referenti tecnici territoriali del proprio Settore, da sottoporre al Consiglio federale;

4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.4 - DIRETTORE TECNICO

1. Il Direttore tecnico è nominato, nel caso previsto all'art.1 comma 2 dal Consiglio federale su proposta del Presidente federale. La nomina del Direttore Tecnico è facoltativa.
2. Il Direttore Tecnico, se nominato, sovrintende all'attività sia femminile che maschile del Settore garantendone il regolare funzionamento.
3. I compiti del Direttore Tecnico sono stabiliti dal Consiglio federale nella delibera di nomina.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.5 - I COMMISSARI TECNICI NAZIONALE SENIOR

1. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale su proposta congiunta del Presidente federale e del Coordinatore delegato del relativo Settore o del Direttore Tecnico.
2. I Commissari tecnici della Nazionale senior sia maschile che femminile devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale.
3. I Commissari tecnici hanno inoltre il compito di:
 - a. definire i programmi della Nazionale senior;
 - b. indicare le/gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella Nazionale senior del proprio Settore e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. coordinare le attività dei componenti dello Staff della Nazionale senior;
 - d. definire, d'intesa con il Responsabile tecnico delle Squadre Nazionali giovanili e il Coordinatore delegato del relativo Settore, o il Direttore Tecnico, i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.6 - I RESPONSABILI TECNICI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, e del Commissario tecnico della Nazionale senior.
2. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico,



organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.

3. I Responsabili tecnici delle Squadre nazionali giovanili hanno inoltre il compito di:
 - a. coordinare le attività degli Staff delle Nazionali giovanili;
 - b. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior femminile i programmi e le linee guida delle Squadre nazionali giovanili femminili;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior le attività atte al reclutamento e al monitoraggio degli atleti/e di interesse nazionale al fine di ampliare la rosa a disposizione delle Nazionali giovanili di riferimento;
 - d. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Commissario tecnico della Nazionale senior le iniziative da intraprendere sul territorio con l'ausilio dei Referenti tecnici territoriali;
 - e. coordinare l'attività dei Referenti tecnici territoriali.
4. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.7 - I TECNICI FEDERALI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI

1. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili sono Allenatori nazionali, di comprovata esperienza, nominati dal Consiglio federale, previa approvazione da parte del Presidente federale, su proposta del Coordinatore delegato del relativo Settore, o del Direttore Tecnico, del Commissario tecnico della Nazionale relativo senior e del Responsabile tecnico delle Nazionali giovanili.
2. I Tecnici federali delle Squadre nazionali giovanili sia maschili che femminili devono avere riconosciute e consolidate competenze di tipo tecnico, metodologico, organizzativo e relazionale riferite in particolar modo alla pallacanestro giovanile.
3. I Tecnici federali ricoprono la qualifica di Capo allenatore della Nazionale giovanile per la quale vengono nominati dal Consiglio federale. Possono avere lo stesso ruolo per una o più nazionali giovanile e, con altro incarico, possono far parte di uno o più Staff delle nazionali giovanili.
4. I Tecnici federali hanno il compito di:
 - a. coordinare le attività dello Staff della propria Nazionale giovanile;
 - b. indicare gli atleti/e idonei/e ad essere inclusi/e nella propria Nazionale giovanile e successivamente di dirigere la loro preparazione tecnica e agonistica;
 - c. proporre al Coordinatore delegato del relativo Settore, o al Direttore Tecnico, e al Responsabile tecnico delle Squadre nazionali giovanili femminili i programmi di attività della propria Nazionale giovanile;
 - d. rispettare i programmi e le linee guida emanate dal Settore Squadre Nazionali.
5. La durata dell'incarico viene definita e deliberata dal Consiglio federale.

Art.8 - I REFERENTI TECNICI TERRITORIALI (RTT)

1. I Referenti tecnici territoriali del Settore Squadre Nazionali sono Allenatori, di comprovata esperienza, che sono parte integrante dell'organigramma tecnico del Settore.
2. Ai Referenti tecnici territoriali sono affidati l'attività di reclutamento e monitoraggio



- degli atleti di interesse nazionale e il coordinamento delle attività sul territorio secondo le linee programmatiche del Settore.
3. L'individuazione dei soggetti idonei è in capo ai Responsabili tecnici delle nazionali giovanili, sentiti i Presidenti Regionali, e vengono nominati dal Consiglio federale su proposta dei Coordinatori delegati del relativo Settore o dal Direttore Tecnico, previa approvazione da parte del Presidente federale.
 4. Vengono nominati, per ciascuna regione, un Referente tecnico territoriale per l'attività femminile e uno per l'attività maschile. Tuttavia è possibile nominare un unico Referente tecnico territoriale per entrambe le attività.
 5. L'incarico di Referente tecnico territoriale ha validità annuale e può essere rinnovato o revocato dal Consiglio federale in qualsiasi momento.

Art. 9 - NORME COMPORTAMENTALI DI ATLETI E STAFF AZZURRO

1. Ogni soggetto inserito nel Comunicato Ufficiale è tenuto a rispettare quanto previsto dal Codice Etico della Federazione Italiana Pallacanestro, pubblicato sul sito federale.
2. Durante il periodo di convocazione:
 - I convocati sono tenuti ad indossare la dotazione di materiale di abbigliamento tecnico-sportivo/per "tempo libero" fornito dalle aziende titolari di contratti di sponsorizzazione con la FIP;
 - Ai convocati non è consentito pubblicare foto/video che ritragga gli stessi con materiale tecnico diverso da quello fornito dallo sponsor federale, e/o con articoli di aziende in concorrenza con i partner commerciali della Federazione. Ogni attività promo pubblicitaria che si intende realizzare attraverso i propri account social dovrà essere preventivamente approvata dalla Federazione, nella persona del Team Manager;
 - I convocati sono da ritenersi a disposizione per iniziative benefiche, sociali e/o di comunicazione attivate dalla Federazione nell'interesse del movimento cestistico;
3. I Convocati sono resi edotti riguardo alla possibilità che il materiale tecnico indossato ed utilizzato durante il periodo di convocazione potrà essere messo a disposizione delle FIP per attività di charity, promosse direttamente dalla medesima Federazione o da Associazioni benefiche che ne facciano richiesta alla FIP.
4. E' inoltre vietato pubblicare in rete e/o su piattaforme social contenuti:
 - contrari ai principi di etica e lealtà sportiva;
 - discriminatori, razzisti, o comunque offensivi;
 - lesivi dell'immagine della FIP, delle squadre nazionali e degli sponsor federali;
 - lesivi della privacy altrui;
 - contenenti informazioni mediche relative a infortuni o a patologie proprie o di un compagno di squadra;
 - relativi all'assunzione di farmaci od a terapie mediche in corso.
5. Rispondendo alla convocazione, il soggetto accetta integralmente e senza riserva alcuna quanto disposto dal presente Regolamento e si impegna ad osservarne i precetti.

Art.10 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia allo Statuto federale ed ai Regolamenti.



Sommario

TITOLO I	2
COSTITUZIONE, SCOPI E COMPITI	2
Art.1 - FUNZIONI E SEDE	2
TITOLO II	2
CAPO I	2
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO	2
Art.2 - COMPOSIZIONE	2
Art.3 - I COORDINATORI DELEGATI	3
Art.4 - DIRETTORE TECNICO	4
Art.5 - I COMMISSARI TECNICI NAZIONALE SENIOR	4
Art.6 - I RESPONSABILI TECNICI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI	4
Art.7 - I TECNICI FEDERALI SQUADRE NAZIONALI GIOVANILI	5
Art.8 - I REFERENTI TECNICI TERRITORIALI (RTT).....	5
Art. 9 - NORME COMPORTAMENTALI DI ATLETI E STAFF AZZURRO	6
Art.10 - RINVIO ALLE NORME FEDERALI	6